

*Somministrazione di gas: chiusura per morosità del punto di riconsegna e onere della prova*

Tribunale di Verona, 5 marzo 2017. Giudice Mirenda.

**Somministrazione di gas – Testo integrato morosità gas (TIMG) – Richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità – Ricorso in via d’urgenza – Onere della prova a carico della società di somministrazione – Produzione del contratto – Necessità**

*La lettura della disposizione normativa contenuta nell’art. 5 del Testo integrato morosità gas (TIMG), avente ad oggetto la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, deve essere condotta in modo costituzionalmente orientato, tenendo conto del collegamento esistente tra le due fattispecie negoziali considerate (l’una tra impresa di distribuzione e utente del servizio di distribuzione, l’altra tra quest’ultimo e il cliente finale), la cui esistenza costituisce il presupposto di una disciplina parzialmente eterointegrata destinata a regolare compiutamente ed armonicamente un servizio pubblico essenziale quale la somministrazione di energia.*

*Pertanto, la società distributrice, concessionaria del servizio gas, che intenda accedere all’immobile dell’utente per disabilitare il contatore del gas, ha l’onere di produrre il contratto di fornitura stipulato dalla società di vendita del gas con l’utente stesso e ciò al fine di provare la legittimazione passiva di questi rispetto ad una pretesa giuridica che, sebbene stimolata dalla società di vendita, è riconducibile alla società istante.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

### Il Collegio

sciogliendo la riserva che precede, sul reclamo proposto avverso il diniego di tutela d’urgenza invocato da 21 Rete gas S.p.A., concessionaria del servizio gas nel Comune di Cerea, per accedere all’immobile del reclamato onde “disalimentare” il contatore del gas somministratogli dalla società di vendita con la quale il resistente aveva, a suo tempo, stipulato il relativo contratto di fornitura;

osservato che il giudice *a quo* ha respinto l’odierna domanda ex art. 700 c.p.c. sulla premessa della carenza del *fumus*, non essendo stato dimostrato “il rispetto delle disposizioni in tema di morosità”, pur riconoscendo egli l’estraneità dell’istante alla relativa disciplina,

trattandosi di norme destinate esclusivamente all'“esercente la vendita” del gas (così il Testo Integrato Morosità Gas: T.I.M.G.);

richiamati i motivi del reclamo tra cui, principalmente, il fatto che la concessionaria – secondo la prospettazione della reclamante – sarebbe tenuta alla disattivazione *de qua* “*su semplice richiesta della società di vendita*”, in ipotesi di morosità del cliente finale o, comunque, di risoluzione del contratto di somministrazione, il tutto a pena di pesanti sanzioni irrogate da AEEGSI per il caso di inottemperanza;

rilevata, anche in questa sede, la mancata costituzione del resistente;

tanto premesso, osserva:

il reclamo è infondato.

Va, difatti rimeditato l'assunto della terzietà del concessionario (“Impresa di distribuzione”) rispetto al rapporto contrattuale tra l'esercente la vendita e il cliente finale, sul rilievo della necessaria estensione “*ope legis*” di quel contratto all'impresa di distribuzione sulla scorta dei noti principi di diritto e dei presupposti (qui tutti agevolmente rinvenibili, per quanto si viene dicendo) enunciati già da Cass., SS.UU., 26 giugno 2007 n. 14712 (in Corr. giur., 2007, 1706).

A tal fine giova l'analisi proprio dell'invocato art. 5 dell'All. A del Testo Integrato Morosità Gas (T.I.M.G.). La “chiusura del punto di riconsegna” contemplata dalla norma citata costituisce, invero, nitida rappresentazione della trilateralità del rapporto negoziale descritto, lì dove evoca sincronicamente - in un fascio reciproco di diritti e di doveri - tutte le parti di esso (e precisamente: i- utente del servizio di distribuzione; ii - impresa di distribuzione; iii - cliente finale), sul presupposto tanto ovvio quanto ineludibile dell'essere sorto tra costoro un contratto di fornitura.

Del resto, ci si deve chiedere quale resistenza costituzionale potrebbe mai avere una norma che prevedesse il “diritto” di un “terzo” ( qui l'impresa di distribuzione) di accedere alla sede/residenza/domicilio di un soggetto giuridico ( il cliente finale) con il quale il primo assumesse di non aver alcun rapporto e semplicemente in ottemperanza ad un obbligo di *facere* (verso l'utente del servizio di distribuzione) derivante da un contratto a cui – questa volta – risulterebbe estraneo il cliente finale.

Appare, quindi, chiaro come la lettura atomistica dei duplici rapporti menzionati - frutto di superate concezioni formali” del “fenomeno contrattualistico” - conduca a soluzioni esegetiche non solo paradossali ma addirittura vacillanti sul piano costituzionale, così da imporne l'abbandono in forza del principio dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme giuridiche. Si deve pertanto accedere ad una lettura unitaria delle due fattispecie negoziali collegate (l'una tra impresa di distribuzione e utente del servizio di distribuzione, l'altra tra quest'ultimo e il cliente finale), la cui esistenza costituisce il presupposto di una disciplina parzialmente eterointegrata destinata a regolare

compiutamente ed armonicamente un servizio pubblico essenziale quale la somministrazione di energia.

Così ricostruita la fattispecie, va rilevata *ex officio* - attenendo ai presupposti costitutivi della domanda ex art. 2697, c.I, c. civ. - la mancata produzione del contratto regolante la somministrazione di gas in favore del reclamato contumace, produzione in difetto della quale la società concessionaria non assolve all'onere preliminare di provare la legittimazione passiva del resistente rispetto ad una pretesa giuridica che, sebbene stimolata dalla società di vendita, resta comunque, a tutti gli effetti, dell'odierna istante.

Vale, infine, sottolineare come la preoccupazione della concessionaria di incorrere in sanzioni amministrative per il caso di inottemperanza dell'*Authority* non abbia concreto fondamento: invero, la richiesta dell'intervento di cui all'art.5 dell'All. A del TIMG da parte dell'*esercente la vendita* in tanto potrà dirsi ricevibile (ciò è a dire idonea a far sorgere un legittimo diritto di credito e, simmetricamente, sul versante della concessionaria, il relativo obbligo di adempiere) in quanto corredata dalla prova - agevolmente esigibile dalla concessionaria - sia del contratto con l'utente finale, sia dell'avvenuto rispetto della procedura di contestazione della morosità disciplinata dall'art. 4 cit.

Prova la cui mancanza determinerà l'inesigibilità della pretesa dell'*esercente la vendita*.

Nulla per le spese stante la contumacia del resistente.

P.Q.M.

Respinge il reclamo. Nulla per le spese.

Si comunichi

Verona 06/03/2017

Il Presidente di Sezione  
Dott. Andrea Miranda